

LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PERMANENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO (R.E.U.)

Art. 1. Istituzione ed insediamento della Commissione dei servizi permanente

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.E.U., è istituita la Conferenza dei servizi permanente.

2. La Commissione si insedia successivamente all'approvazione delle presenti linee guida, su iniziativa del dirigente competente dell'Unione.

Art. 2. Attribuzione della Conferenza dei servizi permanente

1. La Conferenza dei servizi permanente è un organo collegiale tecnico dell'Unione Valdera, a servizio dei comuni che hanno adottato lo schema unitario di regolamento edilizio.

2. Allo scopo di semplificare i procedimenti e garantire l'uniformità di applicazione del R.E.U., la conferenza dei servizi permanente è chiamata a svolgere le seguenti attività:

a) formulazione di pareri circa l'interpretazione delle norme contenute nel R.E.U., anche su richiesta di soggetti privati;

b) proposta di aggiornamento del R.E.U. su specifiche tematiche riguardanti gli ambiti territoriali dei Comuni dell'Unione Valdera che se ne sono dotati, per sopravvenute norme che comportano modifiche o per modifiche di carattere gestionale;

c) valutazione della funzionalità e adeguatezza del R.E.U. anche congiuntamente con gli ordini professionali, che potranno presentare alla Conferenza proposte motivate di aggiornamento del R.E.U. medesimo;

d) proposte per una migliore regolazione dei rapporti tra i comuni aderenti e gli enti terzi coinvolti nella definizione di procedimenti urbanistici e/o edilizi;

e) invio di proposte di modifica della modulistica unificata agli uffici comunali competenti.

3. La Conferenza dei servizi svolge esclusivamente funzioni di proposta e interpretazione normativa, con esclusione quindi di attività istruttorie o valutative riferite a singoli progetti.

Art. 3. Composizione della Conferenza dei servizi permanente

1. La Conferenza dei servizi è composta dai Responsabili dei Settori, Aree o Servizi (o loro delegati) dei Comuni che hanno approvato il R.E.U. nella versione definita a livello di Unione Valdera.

2. Possono partecipare alla Conferenza anche i Responsabili dei Settori, Aree o Servizi (o loro delegati) dei Comuni che hanno in corso di approvazione il nuovo R.E.U., con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 4. Funzionamento della Conferenza dei servizi permanente

1. La Conferenza nella sua prima seduta prende visione delle presenti linee guida.
2. L'Unione designa il coordinatore della Conferenza, a cui fanno capo l'attività amministrativa di supporto e le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il coordinatore tiene un registro delle proposte di aggiornamento al REU pervenute dagli ordini professionali o dai liberi professionisti.

3. La Conferenza dei servizi permanente si riunisce su convocazione del coordinatore. Alla conferenza possono partecipare dipendenti dell'Unione (es. SUAP), di altri enti pubblici (es AUSL) o dei Comuni, in particolare nei casi in cui vengano trattati argomenti specifici, che esulano dalla competenza professionale dei componenti.

4. La Conferenza dei servizi permanente si riunisce per l'espletamento delle sue attribuzioni presso una sede dell'Unione, con cadenza di norma mensile e ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario, anche su richiesta dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Conferenza deve essere assicurata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

6. L'Unione provvede all'organizzazione del servizio di coordinamento e segreteria fornendo la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Conferenza.

7. Il segretario verbalizzante assicura la raccolta e la conservazione dei verbali delle riunioni, nonché la trasmissione degli stessi ai Comuni.

8. Il coordinatore redige un'informativa semestrale alla Giunta dell'Unione sull'attività svolta dalla Conferenza.

Art. 5. Rapporto con le strutture organizzative del Comune.

1. Le amministrazioni comunali garantiscono la presenza in Conferenza del proprio rappresentante di cui all'art. 3, che non ha diritto ad alcun compenso per la partecipazione alle sedute.

Art. 6. Norme finali ed entrata in vigore

1. Le ulteriori specifiche tecniche sull'operatività della Conferenza dei servizi verranno definite collegialmente dai componenti.

2. Le presenti linee entrano in vigore dalla loro pubblicazione sull'albo pretorio online dell'Unione Valdera.